

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Bove*

nella tornata del *2. Aprile 1868.*

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

1. 2. 6.

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera *23. Maggio 1868.*

.. *dello sviluppo*

.. *della presa in considerazione*

Progetto di Legge del Deputato Bove

376

Concernente l'abrogazione delle disposizioni statuite dal Regio decreto transitorio del 30. Novem. 1865. N.º 2606. in ordine al rinnovamento delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche

Signori! Come il terzo anno che in mezzo alla illiade generale delle afflizioni d'Italia un fremito più accentratò, un grido più notevole di dolore va specialmente nel mezzo giorno della penisola senza posa ripetendo: il decreto transitorio del 30. Novembre 1865, per l'attuazione del Codice Civile, nel complesso poco accettabile, al riguardo del cambio e travestimento alla foggia moderna della precedente indole e pubblicità ipotecaria, è un insidia, un'attentato, un pericolo che minaccia distruggere il credito fondiario per santità di patto e provvidenza di legge anteriormente costituito. Se il pietoso spendente delle proroghe a fin'ora arrestato il passo al terribile flagello, ove la benefica azione del farmaco stesso cesserà col tramonto del corrente anno senza radicale e risoluto provvedimento di fondo, il credito ipotecario se non in tutto, nella più parte, sarà col batter dell'ora fatale irrimediabilmente perduto —

Di che al riguardo si accusa il decreto transitorio? Lo si accusa della sua impura origine: parto del potere esecutivo senza che il parlamento gli avesse tracciato almeno una linea a calcare, un principio a seguire, per quanto il parlamento fosse stato da prima indulgente e prodigo di facoltà sconfinate ed inconsulte e poscia inclinevole a tolleranze, il paese generalmente lo respinge: gli rifiuta nel fondo riconoscimento o legittimazione legislativa —

Lo si accusa, nella politica e nella scienza, informato a smania di troppa precipitata usurificazione, certo assai enorme nella troppa flessibilità e deferenza a novità inconciliabili con un passato repugnante ed inesorabilmente ribadito dai fatti compiuti all'ombra delle precedenti insuscitabili istituzioni e tradizioni della parte maggiore della penisola —

Lo si accusa quindi in sintesi, d'invasione e manomissione di diritti e garanzie irrevocabilmente acquisite, e discendendo all'analisi, lo si accusa, in fatto d'ipoteche speciali, autore di nuove pressioni ordinarie indicazioni poco serie e concetti affatto inammissibili a fronte di quelle sancite sufficientemente e consacrate dalla legge del tempo e dal fatto, contro cui le statuzioni posteriori tornano assolutamente impotenti —

Lo si accusa, in fatto d'ipoteche generali e sopra i beni futuri, di aver forzato e violato i baluardi di un passato inemeabile, il cui principio di una pubblicità relativa e temperata non poteva essere scosso dallo spirito e dalla lettera della legge posteriore, vaga di una pubblicità completa e minuziosa, fino a convellere il diritto acquistato colla precedente complessiva pubblicazione, a questa sostituendo la necessità di novelle speciali iscrizioni a misura dei successivi acquisti di beni futuri, percuotendosi così il diritto anteriormente perfetto, punendosi una imprevedibile ignoranza nel creditore, e favorendosi l'atteggiamento di un secondo e più sollecito ad arrivare e proteggendosi sovente collusioni e fraudi tramate al nuovo mestatore ed il debitore di mala fede.

Lo si accusa di eccesso nella coazione a precisare le cifre nei crediti indeterminati in
onta delle sanzioni che così al tempo del fatto compiuto statuivano.

Lo si accusa della esorbitanza nel richiedere numero di catasto o altro libro censuario di
nomi ed altri connotati di successori intestatarii e della iscrizione anche contro costoro, quando
che il diritto ipotecario di carattere irrefragabilmente reale stava sempre fermo, almeno per lo
tutto del tempo, a dispetto dei passaggi che il fondo ipotecato faceffe in alieno potere. Si è stru-
namente confuso l'impegno reale col personale! —

Lo si accusa di avere affidato ai tutori, mariti, ed amministratori pubblici il compito
delle rettificazioni e rinnovazioni delle iscrizioni delle ipoteche generali dei minori, delle mogli
e delle pubbliche amministrazioni, mentre che l'interesse dei primi naturalmente solleciti del-
la liberazione dei loro beni è in perfetta opposizione con quella dei secondi, interessati a conservare
tenaci e duraturi quei vincoli. Si è commessa al lupo la custodia dell'agnello! —

Lo si accusa di pericoloso esale silenzio in ordine ai conservatori delle ipoteche nelle provin-
cie delle due Sicilie in o non aver espressamente liberato quei funzionarii dall'obbligo officia-
le delle rifazioni e rinnovazioni delle dette ipoteche tutorie, dotuli e delle pubbliche amminist-
razioni non che delle altre da cotesti enti in qualsivoglia altro modo rappresentate, ovvero di te-
nerveli tuttavia soggetti, loro ingiungendo un compito di difficilissima esecuzione e talvolta impossibi-

Lo si accusa del mantenimento dell'antico termine per le rinnovazioni delle vecchie ipote-
che contrariamente ai nuovi principii ed in disprezzo degl'inceppanti generali lamenti recla-
manti eguaglianza di un termine uniforme e più lungo adottato nel nuovo regime. Men-
tre si strombazzava la unificazione, nel caso, in osequio alla finanza, si manteneva l'antico
di accordo.

Lo si accusa di avere, in fatto di separazione del patrimonio del defunto da quello
dell'erede, aggrredito e distrutto il detto acquisto perfetto e talvolta canonizzato da secoli la
della separazione complessiva irrevocabilmente fermata, specialmente pel dritto comune di
ambo le Sicilie, per effetto dell'accettazione beneficiaria e della confezione di un inventario
nel che la mostruosità retroattiva è venuta a confondersi ciò che dalla legge persistente
era stato irrefragabilmente separato. Si è confusa orribilmente la separazione di regola
colla particolare ed eccezionale che nel dritto laticino addimandavasi pretoria e sola-
mente applicabile nelle accettazioni pure e semplici delle successioni —

Lo si accusa ne' nuovi travestimenti di difficoltà eccessive e sovente impossibili
ad essere superate e sempre estranee alle previsioni ed alle condizioni dei creditori —

Lo si accusa dei più gravi disprezzi e di strabocchevoli dispendii inseparabili dalla execu-
zione delle imposte nuove forme, in modo che spesso volte fia miglior partito per i creditori
a rinunziare alle proprie ragioni, anziché sobbarcarsi al sacrificio della propria fortuna,
talora tutta intera insufficiente a sopportare lo enorme peso, certo in taluni casi, specialmen-
te nei giudizi di appropriazione e graduazione, assurde favolose proporzioni —

Lo si accusa di cieco rigore in comminare indistintamente ad ogni piccola inoper-
vanza ai suoi sbizzarimenti la pena capitale la perdita del grado ipotecario a dispetto del-
lo stesso Codice Civile limitante la feroce sentenza a pochi ristretti casi; d'onde lo assurdo che

311

il decreto transitorio destinato ad eseguire il codice civile, invece assumendo il carattere di osservato finiano lo innova, lo manomette e lo snatura —

Eda chi muovono queste ed altre accuse che si tralasciano per assno di brevità?

Muovono dalla miriadi degli infelici trepidanti privati creditori che dopo il patito apottigliamento dei loro averi a furie di tiste e per lo incaglio generale dei commerci e delle industrie, per soprappello di sventure si veggono in ultimo minacciati della distruzione totale dei loro crediti!

Muovono da quanti hanno in Italia senso di ragion civile politica ed economica. Muovono dalla scuola, dal foro, dalle accademie, dalla stampa tutta periodica e scientifica. Gli scaffali dei Ministeri e gli Archivi delle Camere legislative rigurgitano di petizioni e rimostranze sollevatesi da ogni ordine e gradazione sociale

Muovono dal Governo stesso le cui pubbliche amministrazioni gridano incessantemente all'assurdo, alla inattuabilità, alla impossibilità delle nuove forme deplorando inevitabile la perdita della ricchezza creditoria dello stato, se non si adotti sollecitamente un contrario radicale provvedimento —

Muovono dallo stesso Ministero che nell'anno scorso, bandendo la ingiustizia e la mostruosità legale delle inconsiderate disposizioni transitorie, le denunziava all'alto potere della Camera de' Deputati e ne proponeva nella parte più micidiale la soppressione —

Muovono dalla Camera stessa che, chiamata in allora dalla tremenda requisitoria, a discutere la proposta Ministeriale non fu già che di metteva libere ed apotte le accusate sanzioni, in via riconoscendone in un felice suo intuito gli errori, ne rinetteva sul contesto lo esame ed il giudizio di fondo ad altro più serio e calmo dibattimento in quel momento inattuabile; con ovviare però alla imminenza del disastro mercè d'rimedio provvisorio di una terza proroga: il che non vale a felicitare l'accusato di una speranza di futuro sorriso, essendo invece sicuro foriere di un verdetto di censura e condanna —

Muovono dal fatto stesso delle tre proroghe finora concedute, dopo le quali la perturbazione generale e la inattuazione stanno permanenti come all'alba del primo Gennaio 1866. ed in maggior gravità e recrudescenza: il che prova impossibile il travestimento delle vecchie iscrizioni alla nuova usanza: e ciò che è impossibile, non può per corso di tempo divenir possibile —

Il procepto è fatto: le imputazioni sono luminosamente chiarite e provate. Non rimane al compimento dell'opera che la Camera sapiente, patriottica ed inflessibile, sollecita di scongiurare e proscrivere una delle più fatali calamità che minaccia il paese, pronunzi al più presto l'auspice suo verdetto che io il più debole dei suoi membri, fidente nel suo generoso compatimento, vo, anche qualche sincera espressione dei miei profondi convincimenti presentarle formulato nel seguente

— Progetto di Legge —

Art. 1.º Gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41. e 43. del regio decreto del 30. Novembre 1865. contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile del Regno d'Italia, sono abrogati —

Art. 2.º I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni costituite prima dell'attuazione del detto codice civile, e le relative iscrizioni e rinnovazioni saranno regolate secondo le leggi anteriori al

31

Progetto di Legge

Concernente l'abrogazione delle disposizioni statuite dal
Re Decreto transitorio del 30. Aprile 1865. N.º 2606. in ordine
al rinnovamento delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche.

Signori! Come il terrore umano che in mezzo alla illude generale delle affezioni d'Italia, un fremito più accentratò, un grido più notevole di dolore, o specialmente nel mezzo giorno delle penisole senza posa ripetendo: il Decreto transitorio del 30. Aprile 1865. per l'attuazione del codice civile, nel complesso poco accettabile, al riguardo del commercio e trasferimento alla foggia moderna della precedente indole e pubblicità ipotecaria, è un'insidia, un'attentato, un pericolo che minaccia di sfuggire il credito fondiario per sanzione di fatto e provvidenza di legge anteriormente costituite. Se il pietoso spediente delle proroghe è finora arretrato il passo al terribile flagello, o se la benefica azione del farmaco stesso cesserà col trionfo del corrente corso senza radicale e risolutivo provvedimento di fondo, il credito ipotecario se non in tutta, nella più parte, sarà col batter dell'ora fatale, irreversibilmente perduto.

Se si accusa al riguardo si accusa il Decreto transitorio? Se si accusa della sua impura origine: parte del potere esecutivo senza che il parlamento gli avesse tracciato almeno una linea a calcare, un principio a seguire, per quanto il Parlamento fosse stato dapprima indulgente e prodigo di facoltà sconosciute ed occupate e spocia indebita e tolleranza, il paese generalmente lo respinge; gli rifiuta nel fondo riconoscimento e legittimazione legislativa.

Se si accusa, nella pubblica o nella scienza, informato o sommo di troppa precipitata unificazione, certo assai evorace nella troppa sfiducia e deferenza accolta incoercibile con un passato repugnante ed inesorabilmente ribadito dai fatti compiuti all'ombra delle precedenti indubitabili istituzioni e tradizioni della parte maggiore della penisola.

Se si accusa quindi in finitimi di violazione di monopoli di diritto e garanzia unequivocamente acquistati, dipendendo all'analisi, lo si accusa, in fatto, di ipoteche speciali.

3

costore di nuove pressioni ordinanti-indicazioni poco vive e concette
affatto inammissibili a fronte di quelli sanetti sufficienti e consacrati
dalla legge del tempo e dal fatto, contro cui le istituzioni posteriori
tornano assolutamente impotenti.

Lo si accusa in fatto di ipoteche generali e sopra i
beni futuri, di aver forzato o violato i baluardi di un principio invariabile
il cui principio di tutela pubblica relativa e temperata non poteva essere
scosso dallo spirito e dalla lettera della legge posteriore, vaga di una
pubblicità completa e minuziosa, fidele a conservare il diritto acquistato
colla precedente completa pubblicazione, a questa sostituendo la
necessità di nuove speciali iscrizioni acciò si eviti l'acquisto
di beni futuri perentendosi con il diritto anteriormente perfetto
di un secondo più sollecito ad arrivare e proteggendosi sovente
collusioni e frodi tramate tra il nuovo creditore ed il debitore
o di mala fede.

Lo si accusa di accipiti nella variazione e precisazione
cifre nei predetti indottrinati in vista della sanzione che con al tempo del
fatto compiuto statuivano.

Lo si accusa della esorbitanza nel richiedere numero
di catasto o altro libro censuario dei nomi ed altre circostanze di proprietà
indottrinate e della iscrizione anche contro costoro, quando che il diritto
ipotecario di carattere inconfutabilmente reale stava in un primo, almeno
per lo Statuto del tempo, la di questo dei papaggi che il fondo ipotecato
faceva in abito potere. Si è stranamente confuso l'impegno reale
col personale!

Lo si accusa di avere affidato ai tutori,
magistrati ed amministratori pubblici il compito della rettificazione
e rimozioni delle iscrizioni delle ipoteche generali dei minori, delle
mogli e delle pubbliche amministrazioni, mentre che l'interesse dei
privati naturalmente solleciti della liberazione dei loro beni e in
perfetta opposizione con quella dei fondi interessati a conservare
tenere e durature quei vincoli. Si è commessa al buio la custodia
dell'Argento!

Lo si accusa di pericoloso e scelerato filare
in ordine ai conservatori delle ipoteche nelle provincie della Sicilia
in d'non aver espressamente liberato quei funzionari
dall'obbligo ufficiale della iscrizioni e rimozioni delle dette ipoteche

3

storico, dotati e della pubblica amministrazione non che della alta
Da costoro solo in qualivoglia altro modo rappresentate, ovvero di
tenervi tuttavia soggetti, loro riguardando un compito di diffici-
lissima esecuzione (talvolta impossibile).

Lo si accusa del mantenimento dell'antico
termina per le rinnovazioni delle vecchie ipoteche contrariamente
ai nuovi principii ed in dispregio degli incanti generali laudati
reclamanti eguaglianza di un termine uniforme o più lungo adottato
nel nuovo regime. Mentre si ritrovava la semplificazione, nel
caso, in omaggio alla finanza si manteneva l'antico disaccordo.

Lo si accusa di avere, in fatto di separazione del
patrimonio del defunto da quello dell'erede, agredito e distrutto
il diritto acquisto perfetto talvolta circondato da tutti le merci
della separazione complessiva irrevocabilmente formata,
specialmente per diritto comune di ambo testis, per effetto
dell'accettazione beneficiaria e della confezione di un inventario,
non che la modificazione retroattiva e recitata a confondere ciò
che dalla legge precedente era stato inestricabilmente separato.
Si è confuso orribilmente la separazione di regola colla particolare
e eccezionale che nel diritto latino addimandavasi pretoria e
solamente applicabile nelle accettazioni pure e semplici delle successioni.

Lo si accusa in nuovi trattenimenti di difficoltà eccezionali
e sovente insuperabili ad essere superate e sempre ostacolo alla previsione
ed alle condizioni dei preditori.

Lo si accusa dei più gravi difetti e di strabocchevoli
dispendii insuperabili della esecuzione delle ipoteche nuove e vecchie, in
modo che spesso volte s'ia meglio partito per i preditori a rinunciare alle proprie
razioni anzichè sottostare al sacrificio della propria fortuna, talora
tutta intera insufficiente a sopportare lo onere operato che certo
in taluni casi, specialmente nei giudizi di espropriazione e graduazione,
aperte favorevoli proporzioni.

Lo si accusa di più rigore in comminare indistinta-
mente ad ogni piccola infrazione dei suoi obblighimenti la pena
capitale la perdita del grado ipotecario a dispetto dello stesso, ed in
più limitante la ferrea sentenza a pochi ristretti casi; donde lo
caso che il Decreto transitorio disteso ad appiattare il codice civile, invece
sperando il paratore di spenato finisse lo nuovo, lo univocato e lo natura.

È il ^{no. 10} che minaccia questo ed altro accusa che si trascurano per amore di ~~libertà~~ ^{libertà}.

Il governo dalle minacce degli infelici proprietari privati, predatori che dopo il patito spogliamento dei loro averi a furia di tasse e per lo incaglio generale dei commerci e della industria, per soprappiù di sventure si vedono in ultimo minacciati della distruzione totale dei loro crediti.

Il governo da quanto hanno in Italia senso di ragioni civili politiche ed economiche. Il governo dalla fucina, dal foro, dalle accademie, dalla stampa periodica e scientifica, e da scuffi dei ministri e gli Arabi del potere legislativo (ripartizioni e rinvii) sollevati da ogni ordine e gradazione sociale.

Il governo dal governo stesso le cui pubbliche amministrazioni gridano incessantemente all'assurdo, all'imattuibilità, alla impossibilità della nuova forma, deplorando inevitabile la perdita della ricchezza creditoria dello Stato, se non si adotti sollecitamente un contrario radicale provvedimento.

Il governo dallo stesso ministero che nello scorso anno, bandendo l'ingiustizia e la ingratitudine legale delle incassate disposizioni transitorie, ha denunciato all'alto potere della Camera dei Deputati e ne proponeva nella parte più micidiale la soppressione.

Il governo dalla camera stessa che, chiamata in allora dalla tremenda requisitoria a discutere la proposta ministeriale non si già che dimettesse libera ed apporta le accusate sanzioni, invece, riconoscendone in semplice suo intuito gli errori, ne rimetteva sul contesto lo esame ed il giudizio di fondo ad altre più serie e salute dibattimenti in quel momento inattuabile con ovviare però all'imminenza del disastro invece il rimedio provvisorio di una terza proroga: il che non vale a sfidare l'accusato di una speranza di futura sorte, e quindi invece si era fornito di un verdetto di governo e condanna.

Il governo dal fatto stesso della terza proroga finora concessa dopo le quali la perturbazione generale e la inattuazione hanno percuotuto come all'alba del primo gennaio 1866 e in maggior gravità e recrudescenza: il che prova impossibile il trattamento della vecchia iscrizione alla nuova usanza: e ciò che è impossibile, non può per essere di tempo di venire possibile.

Il progetto è fatto: le imputazioni sono lemmi giuramentati
 chiariti e provati. Vorremmo al compimento dell'opera
 che la camera sapiente, patriottica ed infallibile sollecita di
 scongiurare e proprio una delle più fatali calamità che
 minaccia il paese, pronunzi al più presto l'autorevole
 suo verdetto che io il più debole di suoi membri, giacente nel
 suo generoso compatimento, ed, anche qual sincera espressione
 de' miei profondi convincimenti, presentarle formulato in
 seguente

Progetto di legge.

Articolo 1°

Gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 del regio decreto
 del 20 febbrajo 1887, contenente le disposizioni transitorie per
 l'attuazione del Codice Civile del Regno d'Italia, sono abrogati.

Articolo 2°

I privilegi, le ipoteche e le prerogative costituite
 prima dell'attuazione del detto codice civile, e le relative ipoteche
 e rinnovazioni saranno regolate secondo le leggi anteriori al codice
 civile stesso.

Il termine delle dette rinnovazioni sarà di anni 30.
 computabili dall'ultima rinnovazione seguita a tempo utile,
 giusta le dette leggi preesistenti.

Se le dette rinnovazioni fossero scadute o andassero a
 scadere in pendenza della proroga concessa dalle leggi del 29. febbrajo 1888
 e 30. Giugno 1887, ovvero andassero a decorrere nel 1888, i 30. anni
 saranno prorogati a tutto il 1889.

Articolo 3°

Con le disposizioni dei due precedenti articoli non è
 non vero pregiudicato al diritto riservato ai terzi dalla legge

Della prima proroga del 29. dicembre 1868.

Articolo 1^o

Tutte le iscrizioni di cui ai detti aboliti articoli 37-38 e tutte le rinnovazioni di cui all'abolito art. 41. Le quali si fossero finora attuate conformemente e diffornemente al detto decreto transitorio ed alle leggi anteriori al medesimo, saranno ritenute valide e come producenti lo effetto loro attribuito dalle stesse leggi anteriori - "

Articolo 2^o L'abolizione dell'art. 43. del suddetto decreto transitorio avrà effetto retroattivo, considerandosi l'articolo stesso come non mai esistito in detti casi, nei quali l'affare non sia già terminato, ovvero formato convezione oggiudicata. "

Articolo 3^o La presente legge, salvo il disposto nelle antecedenti articoli, comincerà ad aver vigore prima del 31. dicembre 1868.

All'Originali firmati per il Re Deputato e altri sessantadue //
Deputati sottoscritti si appaiono. Salvo modifiche che
potranno riconoscersi opportune //

Progetto di legge presentato
Dalla Commissione Deputata
formata da altri 62. Deputati;

Annunciata alla Camera degli Uffizi
1.^o, 2.^o, e 6.^o.

Firenze il 3. Maggio 1868